



Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: CHIUSURA E INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO E LA LOCALITA' VALLESINELLA.

IL SINDACO

CONSIDERATO che per ragioni tecniche e di tutela della pubblica incolumità non è possibile garantire la praticabilità durante la stagione invernale, della strada comunale di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella.

PRESO ATTO che a causa delle sopravvenute condizioni ambientali sfavorevoli, dell'abbassamento termico e delle moderate precipitazioni nevose dei giorni scorsi, per evidenti ragioni di interesse pubblico, occorre interdire il transito veicolare e pedonale sulla strada comunale (p.f. 27/25 in C.c.Ragoli 2^a parte) che collega la frazione Palù di Madonna di Campiglio alla località Vallesinella a partire dalla stanga posta alla fine del centro abitato, dal giorno 28 novembre 2025 fino a revoca.

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett b) e l'art. 7, comma 1 lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm, che attribuiscono ai comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze di circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguito gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità.

STABILITO pertanto, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura di questa amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengono in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza delle persone fisiche eventualmente in transito sull'infrastruttura comunale.

VISTO l'art. 62 "Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco" del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

Per quanto esposto in premessa, dal giorno 28 novembre 2025 e fino a revoca:

- chiusura e interdizione del transito veicolare e pedonale della strada comunale di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella, a partire dalla stanga posta alla fine del centro abitato (p.f. 27/25 in C.c. Ragoli 2^a parte);**

DISPONE

che gli accessi alla suddetta viabilità vengano a tale scopo sbarrati e transennati a cura del cantiere comunale e che vengano apposti i prescritti segnali stradali;

AVVERTI

Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi utilizzati nelle attività di vigilanza, sorveglianza, manutenzione, soccorso.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e.s.m. (Nuovo Codice della Strada).

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento - ex art. 21 della Legge 1034/71 nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato - art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez
- Alla Società degli Alpinisti Tridentini
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio
- Al Corpo di polizia locale delle Giudicarie
- Alla PAT Servizio Foreste e Fauna – ufficio distrettuale di Tione di Trento
- All'Azienda per il Turismo M. di Campiglio S.p.a
- Alla Società Funivie Madonna di Campiglio
- All'Associazione Amici dei Sentieri di Campiglio
- Alle Guide Alpine
- Al Soccorso Alpino
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio
- A tutte le strutture ricettive e attività commerciali insediate in fraz. Palù di Madonna di Campiglio
- Alla società Vallesinella s.a.s -
- Al Rifugio Cascate di Mezzo
- Al Rifugio Casinei
- Al Rifugio Maria e Alberto ai Brentei
- Al Rifugio Tuckett e Sella
- Al Rifugio Alimonta
- Al Rifugio Tosa e Pedrotti
- Al Rifugio Graffer
- Al Rifugio Stoppani
- Al Parco Naturale Adamello – Brenta
- All'esercizio rurale "Pra della Casa".

UTC/dm

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it